



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEO PER I/LE COLLABORATORI/TRICI ED ESPERTI/E LINGUISTICI/CHE (CEL)

Premesso che

l'art. 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii., prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono";

l'art. 51 del CCNL 1994/1997 di Comparto del personale delle Università, ha introdotto la disciplina contrattuale nazionale per i/le collaboratori/trici ed esperti/e linguistici/che (di seguito CEL);

il trattamento economico del personale di cui all'art. 51 è costituito dal trattamento fondamentale e dal trattamento integrativo di Ateneo e che gli incrementi previsti in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di Comparto non riassorbono i trattamenti integrativi di Ateneo, salva diversa disposizione contrattuale;

l'Ateneo aveva sottoscritto un Contratto Collettivo Integrativo in data 30 novembre 1999 per riconoscere ai CEL assunti dopo il 30 novembre 1997, il medesimo trattamento economico attribuito agli ex- lettori di madre lingua, in quanto con l'applicazione del CCNL la retribuzione tabellare risultava inferiore, a parità di esperienza professionale acquisita;

il trattamento integrativo di Ateneo è legato sia alla valutazione della produttività sia all'esperienza acquisita in attività formative, didattiche e di insegnamento, maturata presso Università italiane o estere, di durata almeno pari a 36 mesi anche non continuativi;

Considerato che

il trattamento fondamentale tabellare è definito per 500 ore effettive e che l'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria;

il trattamento fondamentale così come fissato dal CCNL può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita;

il CCNL prevede la possibilità di mantenere il trattamento di maggior favore come integrativo di Ateneo;

tutti i/le CEL in servizio devono percepire il medesimo trattamento economico, a parità di ore e di professionalità maturata;

è necessario altresì determinare in maniera organica l'attività dei/delle CEL all'interno dell'Ateneo;

Visto

il CCNL 2019/2021 del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18/1/2024;



l'art. 91 "Collaboratori ed esperti linguistici" che definisce il ruolo e le attività dei CEL;

l'art. 178 "Sequenze contrattuali" che in considerazione della particolare complessità del CCNL che si riferisce a figure professionali eterogenee cui si applicano discipline difficilmente riconducibili ad unità, alcune tematiche sono rinviate ad una o più sequenze negoziali, tra le quali alla lett. d) la disciplina del trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE NEL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO - CCI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo - CCI si applica ai/alle CEL. Essi/e sono inquadrati/e tra il personale tecnico amministrativo e bibliotecario ed il loro trattamento giuridico è disciplinato dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca.
2. Il presente CCI regola il rapporto di lavoro dei CEL per il triennio 2019/2021 e conserva la propria efficacia sino all'applicazione della sequenza contrattuale sopra richiamata ovvero sino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL e di un nuovo CCI.

Articolo 2

Struttura di afferenza

1. I/le CEL afferiscono al Centro Linguistico d'Ateneo SLAM (in seguito 'Centro SLAM') che in accordo con i/le docenti referenti assegna, organizza e distribuisce l'impegno orario, presso le sedi di lavoro dell'Ateneo, secondo i criteri più sotto indicati e nei limiti della programmazione degli organi di governo dell'Ateneo di cui al successivo art. 3, comma 1.

Articolo 3

Rapporto di lavoro e attività

1. Il fabbisogno delle attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche è programmato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. A ciascun/a CEL è attribuito con il contratto individuale di lavoro un monte ore su base annua, tenuto conto del fabbisogno generale dell'Ateneo.
3. L'attività di collaborazione linguistica è finalizzata allo sviluppo delle abilità linguistico-comunicative a vari livelli, secondo quanto stabilito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (*Common European Framework of Reference for languages*) o da strumenti analoghi, e consiste prevalentemente in attività di esercitazione linguistica sia in modalità frontale sia a distanza cui si aggiungono, fino al completamento del monte orario attribuito ad ogni CEL, ulteriori attività inerenti:
 - ✓ preparazione di materiale didattico, somministrazione e correzione di test di ingresso e di profitto relativi alle esercitazioni linguistiche e/o delle prove di accertamento linguistico;



- ✓ collaborazione con le Commissioni degli esami di profitto e partecipazione alle prove d'esame, scritte e orali, per verificare le conoscenze linguistiche apprese dagli/le studenti/esse nelle esercitazioni, anche mediante la predisposizione di test, la correzione di elaborati e il supporto nella fase di valutazione della conoscenza della lingua;
- ✓ assistenza e tutorato agli/alle studenti/esse per gli aspetti connessi alle attività svolte nelle esercitazioni linguistiche.

4. Nelle Linee guida (allegato n. 1), parte integrante del presente CCI, sono riportate più specificatamente le attività e gli adempimenti previsti dal CCNL di Comparto.

5. Compete al Centro SLAM, nell'ambito della programmazione, tenuto conto delle richieste delle strutture didattiche e del numero di studenti iscritti, suddividere, in termini di quantità orarie, il fabbisogno di esercitazioni linguistiche assegnandolo a ciascun/a CEL nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 e dalle citate Linee guida.

Articolo 4

Trattamento economico

1. A decorrere dalla data di prima assunzione, ai/alle CEL compete il trattamento economico previsto dal CCNL, rapportato all'impegno orario indicato dal contratto individuale.

2. Al trattamento fondamentale si aggiunge un trattamento integrativo di Ateneo che - in coerenza con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 51 del CCNL del Comparto Università del 21/05/1996 - è erogato in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita.

Con riferimento all'esperienza, la stessa può essere legata oltre che a quella già acquisita in attività formative, didattiche e di insegnamento, maturata presso Università italiane o estere, di durata almeno pari a 36 mesi anche non continuativi, anche a quella maturata dopo 36 mesi di attività presso l'Ateneo.

3. Il trattamento integrativo massimo previsto è pari a euro 5.136,00 lordo all'anno, che è erogato periodicamente.

Articolo 5

Verifica dell'attività svolta

1. Per ciascun/a CEL il Centro SLAM procede, al termine di ogni anno accademico, alla verifica dell'attività svolta, risultante da apposito registro informatico, compilato mensilmente, dal quale desumere il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo. Potranno inoltre essere introdotte ulteriori modalità di verifica della prestazione resa dai/dalle CEL, anche mediante questionari da somministrare agli/alle studenti/esse.

Articolo 6

Esclusività del rapporto con l'Università

1. Al personale di cui all'articolo 1 si applica la disciplina delle incompatibilità prevista in materia di pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall'art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dal CCNL e dai Regolamenti di Ateneo, in materia.



Articolo 7

Attività di studio e di formazione

1. I/le CEL hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale.
2. L'Ateneo garantisce l'accesso agli strumenti necessari, quali materiale bibliografico e didattico, reti telematiche, nonché favorisce la partecipazione a convegni e seminari inerenti le discipline linguistiche, o ad altre forme di studio e aggiornamento.
3. Fermo restando l'impegno orario complessivo degli interessati il Centro SLAM, compatibilmente con la programmazione e con la disponibilità economica, valuta le richieste avanzate dai/dalle CEL per attività di studio e di formazione ai fini della concessione di giustificati periodi di assenza. Al fine di assicurare la qualità del servizio svolto e l'aggiornamento professionale, l'Ateneo valuta le richieste avanzate dai/dalle CEL per attività di studio e di formazione e può prevedere un monte ore annuo fino ad un massimo di 30 ore retribuite considerato a tutti gli effetti come prestazione lavorativa.

Articolo 8

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disposto, ai/alle CEL si applicano la disciplina di legge ed il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca.
2. Resta ferma l'applicazione di condizioni di miglior favore che dovessero essere introdotte dal CCNL di Comparto.
3. Il presente Contratto Collettivo Integrativo, corredato dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnico-finanziaria, è stato sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/5/2024, a seguito del parere favorevole del Collegio dei Revisori, con due raccomandazioni (integrazione del comma 2 dell'art. 4 - già recepita nel presente CCI - e per il futuro, la definizione di specifici criteri e modalità di valutazione della produttività per il riconoscimento del trattamento integrativo), ha autorizzato la Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione del presente CCI.

Milano, 6 giugno 2024

PER LA PARTE PUBBLICA

Prof. Elio Franzini

Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano

_____(firmato)____

Dott. Roberto Bruno Conte

Direttore Generale

_____(firmato)____



PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL

Sara Carrapa

____(firmato)____

CISL FSUR

Angela Gambirasio

____(firmato)____

SNALS-CONFSAL

Ernesto Gandini

____(firmato)____

ANIEF

Davide Vajani

____(firmato)____



Allegato n. 1

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI/DELLE COLLABORATORI/COLLABORATRICI ED ESPERTI/E LINGUISTICI/CHE

Le presenti linee guida, definite nel rispetto del Regolamento per il reclutamento e la disciplina del rapporto di lavoro dei/delle Collaboratori/trici ed Esperti/e Linguistici/che - CEL (di seguito Regolamento), emanato con Decreto rettorale n. 4404 del 6 ottobre 2022, hanno lo scopo di disciplinare gli aspetti più rilevanti legati al rapporto di lavoro dei/delle CEL.

RAPPORTO DI LAVORO

L'attività dei/delle CEL è organizzata nel rispetto del calendario didattico di Ateneo in accordo con i/le docenti referenti e il Centro Linguistico d'Ateneo SLAM (di seguito 'Centro SLAM'). Ai sensi dell'art. 91 del CCNL e in particolare del comma 3, i/le CEL sono tenuti/e ad assicurare un monte ore annuo pari a 500 ore, salvo la possibilità di stipulare contratti di lavoro per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue.

ATTIVITÀ DI LAVORO E LORO DISTRIBUZIONE ORARIA

L'attività lavorativa è svolta per 12 mesi con un monte ore mensile pari a 41 ore e 40 minuti. Tale articolazione è un valore medio dell'impegno richiesto ai/alle CEL che è naturalmente soggetto a variazione in base alle esigenze dettate dai corsi di studio e dal Centro SLAM.

L'attività didattica integrativa svolta viene fissata in un monte ore massimo di 280 e deve essere garantita dai/dalle CEL nei giorni e negli orari preventivamente definiti dal Centro SLAM e in base alle esigenze didattiche dei corsi di studio e del Centro SLAM stesso.

RILEVAZIONE PRESENZA IN SERVIZIO

I/le CEL, al fine della rilevazione della presenza in servizio, sono tenuti/e ad effettuare regolari timbrature con l'apposito badge (Carta La Statale) fornito dall'Ateneo, utilizzando le timbratrici posizionate all'ingresso delle strutture universitarie dove viene svolta l'attività.

La rilevazione della presenza potrà essere verificata tramite la piattaforma *Startweb* ad oggi in uso presso l'Ateneo.

Nelle giornate in cui l'attività in presenza si protrae per un monte ore giornaliero superiore alle sei, il/la CEL è tenuto/a ad effettuare una pausa, regolarmente timbrata, di almeno 10 minuti.

Nelle giornate in cui la pausa risulta regolarmente timbrata, con attività lavorativa svolta oltre le sei ore, si ha diritto al buono pasto. Nel caso in cui non venga timbrata la pausa, non si ha diritto al buono pasto e viene comunque decurtato il valore minimo di pausa previsto, pari a 10 minuti.

L'eventuale attività svolta oltre il monte ore stabilito deve essere recuperata entro l'anno di maturazione per permettere una più ampia flessibilità e garantire la presenza nei periodi di maggiore necessità; non è previsto il pagamento dell'attività straordinaria. La richiesta della fruizione delle ore maturate oltre il servizio ordinario giornaliero previsto deve essere preventivamente autorizzata dalla Direttrice del Centro SLAM, sentiti i/le docenti di riferimento.



ASSENZA DAL SERVIZIO

Ai/alle CEL si applica la disciplina in materia di ferie, permessi, congedi, aspettative e altre assenze dal servizio prevista dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca in vigore e dalle disposizioni di legge dallo stesso richiamate, in quanto compatibili.

Le ferie devono essere fruita nel corso di ciascun anno solare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.

In base al rapporto di lavoro su 12 mesi le ferie maturate sono così calcolate:

- ✓ 26 giorni di ferie e 4 giornate di festività soppressa per i primi tre anni.
- ✓ 28 giornate di ferie e 4 giornate di festività soppressa dopo i primi tre anni

Le ferie dovranno essere svolte nel mese di agosto e nei periodi di sospensione delle attività accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse e con la programmazione concordata con la Direttrice del Centro SLAM e con i docenti responsabili.

Le eventuali assenze e le ferie dopo l'autorizzazione preventiva della Direttrice del Centro SLAM, devono essere caricate sulla piattaforma *StartWeb*.

L'assenza per malattia, ovvero la sua eventuale prosecuzione, deve essere comunicata tempestivamente e prima dell'inizio dell'attività all'Ufficio Gestione Presenze (segnalazionemalattia@unimi.it) e al Centro SLAM al fine di riprogrammare le attività, in collaborazione con i docenti responsabili.

Si rimanda alla pagina informativa dedicata sul portale [lastatale@work](https://work.unimi.it/) (<https://work.unimi.it/>) dove sono riportati gli istituti previsti dal rapporto di lavoro.

ATTIVITÀ E INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

Secondo quanto previsto dall'art. 53 del Dlgs. 165/2001 e ss.mm.ii., i/le CEL possono esercitare attività di libera professione, svolgere altre prestazioni di lavoro autonomo, occasionali e/o continuative nonché assumere impieghi alle dipendenze di privati, con espressa esclusione di attività subordinata presso altra Pubblica Amministrazione.

L'esercizio di tali attività è consentito, previa comunicazione, a condizione che l'oggetto dell'incarico non sia in contrasto ovvero in concorrenza con gli interessi dell'Amministrazione e non rivesta un interesse significativo in decisioni o attività assegnate e/o programmate dal Centro SLAM, in collaborazione col/i Dipartimento/i, come previsto dall'art 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Milano.

Qualora i/le CEL intendano esercitare questo diritto devono darne comunicazione scritta all'Amministrazione (alla pagina <https://work.unimi.it/rlavoro/119404.htm>, sono riportate le principali azioni per procedere con le comunicazioni necessarie).

Nella comunicazione dovrà essere indicato il tipo di attività, i compiti e le funzioni, in modo tale da mettere l'Amministrazione nella condizione di poter accertare l'eventuale esistenza di una situazione di conflitto di interessi.

ATTIVITÀ E INCARICHI ISTITUZIONALI EXTRA CONTRATTUALI

I/le CEL possono svolgere fino a 200 ore, o 300 ore per la lingua inglese e per l'italiano per stranieri, di attività di formatore linguistico presso il Centro SLAM, che prevede l'istituzione di un Albo dei/delle formatori/trici per le diverse lingue e i diversi ambiti della formazione linguistica cui affidare i servizi di formazione rivolta agli/lle studenti/esse, ai/lle dottorandi/e, ai/lle



ricercatori/trici, agli/lle assegnisti/e, agli/lle specializzandi/e, al personale docente, al personale TAB e alla cittadinanza, sulla base delle esigenze da loro manifestate in ambito linguistico. I/le formatori/trici linguistici/che operano sotto la supervisione del personale strutturato e del Centro SLAM.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO INDIVIDUALE SOTTOSCRITTO

Come previsto dal citato Regolamento, i/le CEL svolgono attività integrative finalizzate all'apprendimento della lingua e attività di sostegno e servizio in campo linguistico.

All'inizio di ogni anno accademico si procede all'assegnazione di tali attività finalizzate all'apprendimento della lingua e attività di sostegno e servizio in campo linguistico, nel rispetto della programmazione effettuata dal Centro SLAM e delle esigenze dei corsi di studio, per una migliore armonizzazione delle attività a supporto della didattica dell'Ateneo nel suo complesso.

Le attività e le ore dei/lle CEL sono così distribuite:

- a) attività didattiche integrative relative a insegnamenti linguistici e corsi di formazione linguistica non curricolare per studenti/esse e personale dell'Ateneo, attraverso esercitazioni che prevedono la modalità in presenza in aula, *on line* o mista e che sono finalizzate all'apprendimento linguistico e alla comunicazione nella lingua straniera:

fino a 280 ore di esercitazioni in aula (anche virtuale) per anno accademico;

- b) creazione di materiali didattici eventualmente necessari per lo svolgimento delle proprie esercitazioni e l'aggiornamento di quelli esistenti, su richiesta dei/delle docenti di riferimento o del Centro SLAM:

fino a 20 ore per costruzione di test linguistici informatizzati (indicativamente 4 ore per ogni test);
fino a 10 ore per l'elaborazione di una dispensa (corsi del Centro SLAM); fino a 20 ore per la preparazione di un corso annuale, fino ad un massimo di 50 ore complessive;

- c) collaborazione con le Commissioni degli esami di profitto e partecipazione alle prove d'esame, scritte e orali, per la verifica delle conoscenze linguistiche apprese dagli/dalle studenti/esse nelle esercitazioni, anche mediante la predisposizione di test, la correzione di elaborati e il supporto nella fase di valutazione della conoscenza della lingua:

Per il supporto ai/delle docenti di riferimento per esami scritti:

- fino ad un massimo di 10 ore per anno di corso per la preparazione (indicativamente fino a 60 minuti per la preparazione di ogni prova);
- fino a 20 minuti per la correzione di un elaborato a supporto nella fase di valutazione;

Per il supporto ai/delle docenti di riferimento per esami scritti e per esami informatizzati:

- fino ad un massimo di 40 ore per anno di corso per la sorveglianza/assistenza (indicativamente fino a 5 ore di sorveglianza/assistenza per ogni sessione d'esame);

Per il supporto ai/delle docenti di riferimento per esami orali:

- fino a 15 minuti per ogni studente;



d) attività di assistenza e tutorato per gli/le studenti/esse, anche *on line*:

fino a 20 ore per corso di tutorato *on line*, su richiesta dei/delle docenti di riferimento e del Centro SLAM;

e) ricevimento individuale degli/lle studenti/esse in relazione alle attività di didattica integrativa:

fino ad un massimo di 25 ore per anno accademico, comprensive di visione prove d'esame e corrispondenza via *e mail*;

f) supporto allo svolgimento di prove e test per idoneità e attestazioni linguistiche:

fino a 20 ore organizzate dal Centro SLAM o su indicazione dei/delle docenti di riferimento;

g) partecipazione alle attività organizzative, ivi comprese le riunioni interne di coordinamento convocate dal Centro SLAM o dai/dalle docenti di riferimento:

fino a 10 ore per anno accademico;

h) partecipazione in qualità di relatori ai *workshop* e alle attività seminariali e linguistico-culturali organizzati presso l'Ateneo in coordinamento con il Centro SLAM:

fino a 10 ore per anno accademico;

i) subordinatamente all'espletamento delle funzioni di cui ai punti precedenti, attività di traduzione, rilettura linguistica, sostegno nel campo linguistico e altre attività coerenti con il profilo professionale:

fino ad un massimo di 10 ore a richiesta del Centro SLAM o dei/delle docenti di riferimento.

Rimane fermo che nella distribuzione delle ore dovrà essere data priorità alle attività riportate ai precedenti punti a) e c).